

# Comune di Casali del Manco

Provincia di Cosenza

*(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)*

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059

Partita IVA/Codice Fiscale: **03509990788**

Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033

Sito web istituzionale : [www.comune.casalidelmanco.cs.it](http://www.comune.casalidelmanco.cs.it)

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Codice ISTAT: **078156**

pec: [comune.casalidelmanco@asmepec.it](mailto:comune.casalidelmanco@asmepec.it)

N. Protocollo: 1169 del 23/01/2025

## ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 4 del 23/01/2025

**OGGETTO:** REVOCA ORDINANZA n. 3 del 17/01/2025, prot. n. 826.- Provvedimento in tema di igiene e sanità pubblica: Fontanini Pubblici loc. Casole Bruzio.

### IL SINDACO

**Vista** l'Ordinanza Contingibile ed urgente, n° 3 del 17/01/2025, prot. n. 826, emessa, al fine di tutelare la salute dei residenti nelle zone interessate, a seguito delle comunicazioni dell'ASP di Cosenza, del 16/01/2025, acquisita in data 17/01/2025 al prot. n° 809, con la quale si segnalava la non conformità dei parametri, in riferimento agli standard di qualità fissati dal D.Lgs. n. 31/2001, su campioni di acqua prelevati dai fontanini pubblici di loc. Casole Bruzio:

- FP Frazione Scalzati
- FP Centro Storico
- FP Frazione Verticelli
- FP Bivio Serra Pedace (largo Vittime della Shoah)

**Visti** i risultati analitici delle controanalisi di autocontrollo eseguite, presso gli stessi fontanini pubblici, di cui sopra, dalla società DELVIT Chimica, ed acquisiti in data 23/01/2025 al prot. n.1160;

**Vista**, la conformità dei risultati ai parametri standard di qualità fissati dal D.Lgs. n. 31/2001 per il consumo umano delle acque;

**Ritenuto** opportuno, a seguito dell'accertata conformità delle acque per il consumo umano, procedere alla revoca della propria ordinanza n. 3 del 17/01/2025 prot. n° 826;

**Visti** gli artt. 107 e 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

### ORDINA

con effetto immediato la **REVOCA** dell'Ordinanza contingibile ed urgente n° 3 emessa in data 17/01/2025 prot. n° 826, pertanto si **Autorizza l'utilizzo dell'acqua per il consumo umano**, giusti risultati favorevoli dei campionamenti eseguiti sui fontanini pubblici di cui in premessa, trasmessi, in qualità di committenti, dalle società/laboratori incaricati;

### RENDE NOTO

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. della Calabria, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi di legge;
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi di legge.

### **DISPONE**

- 1) che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
  - a) all'ASP di Cosenza UOS - Igiene Alimenti e Nutrizione all'indirizzo PEC: [sian@pec.asp.cosenza.it](mailto:sian@pec.asp.cosenza.it);
  - b) all'Ufficio Vigilanza del Comune di Casali del Manco.
- 2) Venga affissa:
  - a) all'Albo Pretorio online Comunale.
  - b) nelle zone afferenti le tubazione di collegamento dei fontanini di che trattasi.

**Il Sindaco**  
**f.to Dott.ssa Francesca Pisani**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)